



BUILD BETTER, LIVE BETTER.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Per i membri del Consiglio di Indirizzo,
del Comitato Esecutivo, i Chair
dei Comitati e i Funzionari di GBC Italia

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 29/09/2016

I. INTRODUZIONE

A. Destinatari

Questo Codice Etico e di Condotta (in seguito anche “Codice”) è un insieme di principi per guidare la condotta dei membri del Consiglio di indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei Funzionari, dei Chair dei Comitati. Nel servire come membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, come

Funziario o come Chair di un Comitato, i membri assumono a titolo individuale e personale la responsabilità della guida, del giudizio ponderato, e dell'avanzamento dei programmi e delle attività di GBC Italia secondo le proprie responsabilità, comprendendo che non si tratta di una posizione onorifica ma caratterizzata da imprescindibili doveri e responsabilità anche in termini di attiva e continuativa partecipazione alle attività dell'Organo e del Comitato di appartenenza. Ancorché candidati a ricoprire il ruolo istituzionale dalle organizzazioni di provenienza, i membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e i Chair di un Comitato nel momento in cui assumono il ruolo lo svolgono a titolo personale, senza alcun mandato di rappresentanza del Socio che li ha candidati. I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e i Chair di un Comitato nello svolgere le funzioni previste dal ruolo svolto nell'associazione si impegnano a mantenere distinto il loro agire in nome dell'associazione dalle funzioni ricoperte nella organizzazione di provenienza.

Rispettare le regole stabilite in questo Codice è essenziale per la credibilità e il ruolo di GBC Italia. Pertanto, tutti membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair dei Comitati devono rispettare questo Codice di Condotta in ogni occasione.

Questo Codice integra, ma non sostituisce, tutte le leggi applicabili alle associazioni senza scopo di lucro, lo Statuto e/o altri regolamenti di GBC Italia.

B. Missione

La missione di GBC Italia è di promuovere la collaborazione tra tutti i settori della proprietà immobiliare, dell'edilizia, del governo, delle università e tutti i portatori di interesse allo scopo di trasformare il patrimonio costruito nazionale in un patrimonio edilizio sostenibile, adeguato rispetto alla cultura, alle tradizioni, all'architettura e all'ambiente Italiano.

C. Principi Guida

GBC Italia intende favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la trasformazione del mercato. Gli obiettivi chiave includono:

- Promuovere attività di disseminazione e affermarsi come il riferimento nazionale per le competenze relative all'edilizia sostenibile;
- Formare gli stakeholder del mercato dell'edilizia;
- Promuovere un confronto fruttuoso tra i portatori di interesse per assicurare l'avanzamento di politiche, prodotti e servizi;
- Aumentare la consapevolezza pubblica e del settore edile sul valore della sostenibilità per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti;
- Assicurarsi che le iniziative relative agli edifici sostenibili siano riconosciute, valorizzate, massimizzate, mantenute e portate avanti per l'ambiente costruito;
- Collaborare con l'industria, il Governo e le parti interessate (individui e imprese), per rimuovere le barriere allo sviluppo sostenibile e creare incentivi reali per cambiare la pratica corrente del settore delle costruzioni;

Intraprendere programmi di sviluppo professionale ospitando seminari, conferenze e eventi per allargare la conoscenza del settore relativa alle pratiche e tecnologie sostenibili

- Promuovere le migliori pratiche e tecnologie attraverso una pianificazione, progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e riqualificazione edilizia sensibile all'ambiente;
- Progettare ed elaborare Protocolli di certificazione della sostenibilità allineati alle richieste del mercato Italiano.

II. OBBLIGO DI DILIGENZA

L'obbligo di diligenza descrive il livello di competenza che è richiesto a un Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, a un Funzionario e a un Chair dei Comitati, generalmente espresso come il dovere di "diligenza che una persona ragionevolmente prudente applicherebbe occupando tale posizione in circostanze simili".

Questo significa che un Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, un Funzionario o il Chair di un Comitato, è tenuto alla diligenza nel prendere una decisione per conto di GBC Italia e a farlo nel miglior interesse dell'Associazione.

Nel farlo, come di seguito descritto, i Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono rapportarsi in modo corretto oltre che con i soci con tutti gli stakeholder, informare gli altri prima di prendere decisioni, partecipare agli incontri del Consiglio di indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei Comitati, e, secondo le proprie responsabilità, controllare l'operato della leadership di GBC Italia, gli aspetti finanziari e le attività di GBC Italia e conservare la fiducia di GBC Italia.

A. Correttezza

I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono impegnarsi a non discriminare i membri di GBC Italia, i membri dei Chapter regionali, i donatori, i soci, i dipendenti dei soci o altre persone.

- I. Nessun Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, Funzionario o Chair di un Comitato deve trarre indebito vantaggio attraverso manipolazione, occultamento, abuso di informazioni di GBC Italia, fuorviante rappresentazione materiale dei fatti relativi a GBC Italia, o altro comportamento scorretto relativamente a GBC Italia.
- II. I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono agire onestamente, equamente, eticamente e con integrità nelle attività condotte per conto di GBC Italia e nell'interazione con i terzi per le attività di GBC Italia.
- III. I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono costantemente comportarsi in modo professionale, cortese e rispettoso, senza recare effetti negativi al servizio svolto per conto di GBC Italia. Se un Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, un funzionario, un Chair di un Comitato risultasse colpevole di un reato o se risultasse essere il soggetto riportato dai media con accusa di condotta immorale, questi fatti sarebbero considerati una violazione del presente codice.

B. Partecipazione e preparazione delle riunioni del Consiglio e/o dei Comitati

L'obbligo dei Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei Funzionari e dei Chair di un Comitato prevede che questi partecipino agli incontri avendo accuratamente preparato il lavoro necessario per il Consiglio e/o il Comitato o gruppo di lavoro.

- I. I membri del Comitato Esecutivo devono prestare particolare attenzione agli aspetti finanziari, entrate e uscite di GBC Italia, così come essere a conoscenza dei programmi e delle attività di GBC Italia. Essi agiranno in maniera professionale in tutti gli incontri e saranno responsabili di portare avanti professionalmente i compiti assegnati e le responsabilità come da mandato.
- II. I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono svolgere i propri compiti in buona fede e con la giusta diligenza, professionalità e cura. Devono essere evitati conflitti come successivamente descritto.
- III. I Membri del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo sono tenuti a presenziare agli incontri. Se un membro non prende parte a tre incontri di seguito in un anno, di norma, deve rinunciare all'incarico.

C. Fiducia

I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono assicurarsi che le loro attività rispettino i più alti standard di qualità e fiduciarie. Questo comporta che gli interessi di Green Building Council Italia, della sua membership e del settore dell'edilizia sostenibile in generale siano posti al di sopra dell'interesse individuale.

Questo richiede inoltre di preservare la reputazione e l'integrità di GBC Italia e dei suoi membri.

D. Informazioni Confidenziali

I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair di un Comitato devono proteggere le informazioni confidenziali, ovvero quelle informazioni loro fornite e identificate come confidenziali. L'uso non autorizzato o la divulgazione di queste informazioni sono proibite.

- I. I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i funzionari e i Chair di un Comitato non devono divulgare o usare informazioni Confidenziali per loro personale beneficio o a vantaggio del loro nucleo familiare.
- II. I Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i funzionari e i Chair di un Comitato devono avere tutte le attenzioni necessarie per proteggere le Informazioni Confidenziali. Ogni Informazione Confidenziale deve essere protetta finché GBC Italia non ne faccia oggetto di un annuncio pubblico (scritto o orale).
- III. Eccezioni: le Informazioni confidenziali non comprendono:
 - a. Informazioni che sono o diventano disponibili da parte di fonti pubbliche senza che siano rilasciate da membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, Funzionari o i Chair di un Comitato;
 - b. Informazioni di cui il Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, il Funzionario o il Chair di un Comitato è già in possesso prima della sua presa di servizio senza alcuna obbligatorietà di confidenzialità, con l'eccezione delle informazioni divulgate nelle discussioni relative alla sua nomina o incarico;
 - c. Informazioni correttamente riferite al Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, ai Funzionari, ai Chair di Comitato senza obbligo di confidenzialità;
 - d. informazioni per cui viene richiesto al Membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, ai Funzionari e ai Chair di Comitato di divulgarle in conseguenza di una richiesta di un tribunale o forza dell'ordine.

III. OBBLIGO DI FEDELTÀ

I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Coordinatori dei Comitati di GBC Italia si impegnano ad agire in buona fede nel prendere decisioni in qualità di rappresentanti della stessa. Ciò significa non

possono mai usare Informazioni Confidenziali ottenute nel ruolo associativo per vantaggio o profitto personale, ma devono agire nel miglior interesse di GBC Italia.

A. Conflitti di Interesse

È nel miglior interesse di GBC Italia l'essere a conoscenza e gestire in modo appropriato tutte le potenziali fonti di pregiudizio e ogni conflitto di interessi attuale o percepito. I conflitti di interessi attuali (o reali) e percepiti sono trattati distintamente in questo Codice, tuttavia, in termini generali, nessun tipo di conflitto preclude a priori e in toto la partecipazione di un membro al Consiglio di Indirizzo o al Comitato Esecutivo o ad altro Comitato di un Presidente o Coordinatore come tale.

I. Conflitto di interesse reale

È essenziale che il lavoro dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei Funzionari e dei Chair dei Comitati non sia compromesso da qualsiasi conflitto di interessi.

Un conflitto di interessi attuale insorge quando una persona è in una posizione di una qualunque autorità entro una organizzazione, come un direttore o un responsabile di area/progetto, e può trarre beneficio finanziario da una decisione che questi possa prendere in questa posizione, con ciò includendo benefici indiretti quali quelli relativi ai familiari o ad altre attività di mercato cui la persona sia strettamente associata.

- a. Una persona si considera in condizione di "trarre beneficio finanziario", direttamente o indirettamente, per il tramite di attività di mercato o investimenti, anche tramite altri membri del proprio nucleo familiare, se ha:
 - Proprietà o interesse in investimenti in qualunque soggetto con cui GBC Italia abbia un atto negoziale o una transazione validi o proposti,
 - Un accordo di risarcimento con GBC Italia o qualsiasi altro soggetto, fisico o giuridico, con cui GBC Italia abbia un atto negoziale o una transazione validi o proposti,
 - Potenziali proprietà o interessi in investimenti, o accordi di risarcimento con, qualunque soggetto, fisico o giuridico, con cui GBC Italia stia negoziando un accordo.
- b. L'esistenza di un Conflitto di Interessi priva un individuo del titolo per proporre mozioni, votare, dare efficacia ad accordi o intraprendere altre azioni dirette in seno a GBC Italia attinenti in maniera diretta o prevalente all'oggetto del conflitto.
- c. Un membro del Consiglio di Indirizzo ovvero del Comitato Esecutivo avente un conflitto di interessi attuale deve astenersi dal proporre mozioni, votare, dare efficacia ad accordi o intraprendere altre azioni dirette in seno a GBC Italia attinenti in maniera diretta o prevalente all'oggetto del conflitto.

II. Dichiarazione di conflitto di interesse

I membri del Consiglio di Indirizzo e i Chair dei Comitati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Indirizzo:

- i. ogni interesse finanziario in qualsiasi soggetto, fornitore, cliente o concorrente che sia, o potrebbe essere, coinvolto in una transazione, contratto o accordo risarcitorio preso in considerazione da GBC Italia; o
- ii. qualsiasi altra relazione, esistente o proposta, con un soggetto, fisico o giuridico, che possa ritenersi determinare un conflitto di interessi e le ragioni per cui credono dette relazioni non violino le disposizioni di questo Codice. Relazioni e rapporti di GBC Italia con o nell'ambito di imprese, partenariati, joint ventures, o altre entità possedute, controllate o gestite da GBC Italia non costituiscono Conflitto di Interesse nell'ambito di questa definizione.

(a) I membri del Consiglio di Indirizzo ovvero del Comitato Esecutivo e i Chair dei Comitati non possono creare consapevolmente un “interesse finanziario” di alcun fornitore di beni o servizi di GBC Italia ovvero di qualunque organizzazione con cui l’Associazione abbia rapporti commerciali, vincoli contrattuali esistenti o proposti, negozi giuridici o accordi risarcitori, ovvero che comunque serva GBC Italia, senza preliminarmente darne comunicazione al Consiglio di Indirizzo, né dare continuità a un “interesse finanziario” esistente senza la preliminare comunicazione di cui sopra.

(b) Una volta data tale comunicazione, se il membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o il Presidente o Coordinatore del Comitato ritiene di poter essere in condizione di proporre mozioni, votare, dare efficacia ad accordi o intraprendere altre azioni dirette in seno a GBC Italia attinenti in maniera diretta o prevalente all’oggetto del conflitto senza compromettere il miglior interesse di GBC Italia, può sottoporre richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo affinché permetta tale condotta. Tuttavia, dovesse un membro del Consiglio di Indirizzo dare la comunicazione di cui sopra durante una riunione del Consiglio di Indirizzo, questi potrà sottoporre ai rimanenti membri del Consiglio affinché permettano tale condotta. Il Consiglio considererà la comunicazione e prenderà una decisione stabilendo se l’oggetto della comunicazione determini un attuale conflitto di interesse per cui sia da accettare una eccezione rispetto a quanto sopra stabilito. Nel caso in cui il Consiglio riconosca il conflitto di interessi reale e approvi l’eccezione all’applicazione della regola generale, il membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o il Presidente o Coordinatore di Comitato potrà proporre mozioni, votare, dare efficacia ad accordi o intraprendere altre azioni dirette in seno a GBC Italia attinenti in maniera diretta o prevalente all’oggetto del conflitto.

Nel caso in cui il Consiglio riscontri l’assenza di un conflitto di interessi, non sono richieste ulteriori specifiche azioni. Nel caso in cui il Consiglio riconosca il Conflitto di Interessi e deliberi di non concedere un permesso in eccezione, si applica la regola generale di cui sopra.

(c) Tutte le delibere del Consiglio di Indirizzo di cui a questa sezione saranno prese a maggioranza assoluta dei membri disinteressati del Consiglio, in una riunione validamente costituita.

III. Conflitto di interessi percepito

Il rilievo di fonti potenziali di “pregiudizio” generalmente si riferisce all’affermazione di opinioni o posizioni adottate che siano largamente motivate intellettualmente o che nascano dalla stretta identificazione o associazione di un individuo con un particolare punto di vista o con le posizioni o le prospettive di un particolare gruppo. Tali potenziali fonti di pregiudizio non pregiudicano dalla partecipazione al Consiglio di Indirizzo o al Comitato Esecutivo, o dal presiedere o coordinare un Comitato, *tuttavia tali fonti pregiudicano dal partecipare alla discussione e dal votare per quanto attinente all’oggetto del conflitto*. In tale situazione il Consiglio o Comitato esplicita un conflitto percepito e facilita la discussione. In relazione con qualsiasi pregiudizio o percezione di un conflitto di interessi, è necessario che il membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo ovvero il Presidente o Coordinatore del Comitato, diano tempestiva, piena e trasparente comunicazione al Consiglio di Indirizzo dell’esistenza di un tale pregiudizio o potenziale conflitto.

(a) Ogni quesito o interpretazione che emerga in relazione a un pregiudizio o Conflitto di Interessi percepito dovrà essere sottoposta al Consiglio di Indirizzo per opportuna delibera in merito.

(b) Un membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o un Presidente o Coordinatore di Comitato con un pregiudizio o un conflitto di interessi percepito possono partecipare al voto in merito all’oggetto del pregiudizio o del conflitto percepito, tuttavia, tale persona non potrà usare la/e propria/e posizione/i e/o la propria influenza personale per persuadere indebitamente altri membri rispetto al voto relativamente a un contratto, accordo negoziale o risarcitorio comunque riferibili al pregiudizio o potenziale conflitto di interessi.

(c) Il Consiglio di Indirizzo esaminerà una tale richiesta scritta di eccezione relativa a un pregiudizio o Conflitto di Interessi percepito secondo le procedure che riterrà opportune ed appropriate.

(d) Preliminarmente a qualsiasi delibera in merito all'esistenza o meno di un Conflitto di Interessi reale o percepito, il Consiglio di Indirizzo permetterà alla persona la cui posizione è oggetto di valutazione di presentare evidenze e affermazioni per iscritto riferite a tale presunto pregiudizio o conflitto.

(e) Al fine di permettere a un membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo, ovvero ad un Presidente o Coordinatore di un Comitato di proseguire la sua partecipazione al Consiglio o Comitato, il Consiglio di Indirizzo deve riscontrare che nessuna azione del membro, Presidente o Coordinatore abbia effetto in un contratto o accordo negoziale o risarcitorio che non sia nel miglior interesse di GBC Italia e che il contratto o accordo negoziale o risarcitorio proposti sia equo e ragionevole per GBC Italia.

IV. Doni

Accettare doni, intrattenimenti o altri favori da individui o altre entità può tradursi in un conflitto o dualità di interessi. Questo comma non si intende rivolto a doni e/o simili intrattenimenti di valore nominale tale che siano riconoscibili come compatibili con la buona condotta commerciale e non obblighino il ricevente.

B. Opportunità di Impresa / Competizione

Ai membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e i Chair dei Comitati, e ai Funzionari è proibito:

- a. appropriarsi di opportunità di cui vengano a conoscenza grazie alla propria posizione in GBC Italia o all'uso di proprietà o informazioni a questa esclusivamente collegate,
- b. fare uso di proprietà, informazioni o posizioni di GBC Italia per vantaggio personale,
- c. valorizzare le opportunità a vantaggio personale o privato che altrimenti beneficiare GBC Italia;
- d. sfruttare opportunità per proprio vantaggio di cui possa altrimenti beneficiare GBC Italia;
- e. competere sul mercato con GBC Italia (direttamente o indirettamente, per profitto o meno, come individuo o tramite impresa di cui il membro del Consiglio di Indirizzo o Comitato Esecutivo, il Presidente o Coordinatore di Comitato o il Funzionario abbia qualunque titolo di proprietà) o in attività di una organizzazione no-profit per cui la persona rivesta il ruolo di Direttore, Funzionario, impiegato o professionista, collaboratore.

IV. OBBLIGO DI OBEDIENZA

L'obbligo di Obbedienza prevede che i Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, i funzionari e i Chair dei Comitati, agiscano in modo conforme ai regolamenti e alle procedure di GBC Italia, e senza andare oltre l'ambito che compete al ruolo così come definito nello Statuto e nei Piani Strategici, nel pieno rispetto della legge.

A. Rispetto della legge

È responsabilità personale di tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei funzionari e dei Chair dei Comitati di conformare i propri comportamenti al rispetto di questo Codice e di tutti i regolamenti applicabili ai loro compiti e responsabilità in modo da non mettere in difficoltà o arrecare danno a GBC Italia.

B. Comunicazione

Tutte le dichiarazioni pubbliche da parte del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo devono essere rilasciate attraverso l'ufficio comunicazione di GBC Italia. Nessun membro del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo deve fare dichiarazioni pubbliche per conto del Consiglio senza aver ricevuto espressa approvazione da parte di GBC Italia.

- I. I membri del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo devono distinguere tra opinioni personali e dichiarazioni in nome di GBC Italia. Per tutte le dichiarazioni mediatiche per conto di GBC Italia si dovrà fare riferimento al Presidente di GBC Italia, al Comitato Esecutivo o allo staff dell'ufficio Comunicazione di GBC Italia.
- II. Sebbene si richieda ai Membri del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo di assicurare che quando parlino con il pubblico o i Media qualsiasi commento personale di cui al comma precedente sia appunto identificato come loro opinione personale e non una posizione espressa in qualità di rappresentante di GBC Italia, i Membri del Consiglio di Indirizzo possono fare riferimento alla loro posizione in GBC Italia nel loro curriculum vitae e nelle loro informazioni biografiche.

C. Uso delle risorse da parte dei membri del Consiglio di indirizzo, del Comitato Esecutivo, dei Chair delle commissioni e dei Funzionari

Le risorse del GBC Italia devono essere utilizzate esclusivamente a favore del GBC Italia e in nessun caso per beneficio personale o di organizzazione specifica se non specificatamente autorizzati dal Consiglio di Indirizzo o Comitato Esecutivo.

V. CATTIVA CONDOTTA

A. Aspetti di carattere generale

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e i Chair di comitato, diversamente dai funzionari che saranno valutati dal Comitato Esecutivo, possono essere avvertiti, censurati, o raccomandati per la loro rimozione dalla carica, dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del presente Codice, per un comportamento in violazione del presente Codice. Un membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o il Chair di un comitato può essere rimosso dal Consiglio di Indirizzo solo con voto formale del Consiglio di indirizzo a maggioranza assoluta dei consiglieri disinteressati. L'applicazione di una sanzione per violazione del presente Codice è una questione molto seria e dovrebbe essere adottata solo come ultima risorsa.

I membri del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e dei Comitati e i Funzionari sono tenuti a segnalare la sospetta cattiva condotta di qualsiasi natura ad opera di, rispettivamente, un altro membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo o di un Chair di Comitato o Funzionario. La segnalazione andrà indirizzata al Presidente e al Vicepresidente, e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori, che se ne prenderanno carico al fine di sottoporre il caso a valutazione del Consiglio di Indirizzo prima possibile, ovvero del Comitato Esecutivo nel caso in cui la segnalazione riguardi un Funzionario.

- i. GBC Italia non acconsentirà ritorsioni contro membri del Consiglio di Indirizzo, Comitato Esecutivo, Chair delle Commissioni o Funzionari per segnalazioni fatte in buona fede, per quanto riguarda presunte violazioni da parte di altre persone. GBC Italia manterrà un canale di segnalazione riservato per i membri del Consiglio.
- ii. Il Presidente e il Vicepresidente riesaminano la segnalazione di un caso di cattiva condotta o conflitto specifico del membro del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo o del Chair di Comitato al solo scopo di stabilirne la sussistenza formale, per la successiva trasmissione al Consiglio di indirizzo.
- iii. Solo i soci di GBC Italia in regola con la quota possono formalizzare il rilievo di un comportamento in violazione del presente Codice, dandone segnalazione al Presidente e al Vicepresidente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori. Se un membro del Consiglio di Indirizzo, Comitato Esecutivo, Chair di

Commissione o funzionario è formalmente accusato di aver violato questo codice, la procedura sarà la seguente:

- a. un membro del Consiglio di Indirizzo, o altra persona che ha una conoscenza personale della presunta cattiva condotta dovrà preparare una dichiarazione scritta della presunta cattiva condotta e presentare questa dichiarazione per la revisione da parte del Consiglio di Indirizzo stesso trasmettendola a Presidente e Vicepresidente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori.
- b. Al ricevimento del memorandum di presunti oneri, il Presidente o il Vicepresidente, trasmette il memorandum al consulente legale di GBC Italia per la revisione e la preparazione di un parere legale indipendente. Il parere legale identificherà tutte le ramificazioni derivanti dai presunti oneri, raccomanderà un'indagine indipendente se necessario, raccomanderà modifiche appropriate alla formulazione delle accuse riportate, e consiglierà il Presidente o il Vicepresidente, se sussistono i presupposti per procedere ulteriormente.
- c. Una copia del memorandum di presunti oneri e il documento probatorio pertinente devono essere fornite al Consiglio di Indirizzo almeno sette (7) giorni prima della riunione in cui sarà presa in considerazione la questione.
- d. Il Consiglio di Indirizzo decide a scrutinio palese se procedere con un'udienza formale.
- e. Se il Consiglio di Indirizzo decide di procedere con una udienza, il Presidente o il Vicepresidente conduce l'udienza. Il Consiglio di Indirizzo fornisce notifica dell'udienza per iscritto, insieme a una copia delle accuse e delle specifiche al Consigliere, membro del Comitato Esecutivo o Chair almeno trenta (30) giorni prima della riunione di Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo farà ogni ragionevole tentativo di identificare una data di udienza, ora e luogo per ospitare tutte le parti interessate. La comunicazione scritta del Consiglio di Indirizzo comprenderà l'ora e il luogo dell'udienza e una copia del memorandum di cariche, come modificato dal consulente legale di GBC Italia. In subordine, il consigliere, membro del Comitato Esecutivo o Chair imputato può partecipare a tale audizione per telefono o video conferenza.
- f. Il membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o il Chair di Comitato imputato può comparire dinanzi al Consiglio di Indirizzo in sede di udienza con una rappresentanza legale se lo si desidera. Il Consiglio di Indirizzo prenderà una decisione in merito entro quattordici (14) giorni dalla data dell'udienza e fornirà una determinazione che si è verificata la violazione, o che non si è verificata una violazione. Se il Consiglio di Indirizzo ritiene che si è verificata una violazione, può rilasciare un avvertimento o rimuovere dall'incarico il membro. Il Consiglio di Indirizzo presenta la sua determinazione per iscritto entro il periodo di quattordici giorni. La determinazione sarà presa con l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri disinteressati in una riunione validamente costituita.
- g. Se il Consiglio di Indirizzo emette un avvertimento, il membro del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo o il Chair di Comitato ha il diritto di appellarsi alla decisione del Consiglio di Indirizzo e chiedere una riconsiderazione nella prima riunione successiva regolare per la quale deve essere fornito necessario preavviso. Mentre il membro del Consiglio o del Comitato Esecutivo o il Chair di Comitato ha il diritto di affrontare il Consiglio in merito all'avvertimento o censura, il Consiglio delibera senza l'ulteriore partecipazione del membro del Consiglio accusato, se membro del Consiglio stesso. La decisione del Consiglio di Indirizzo in risposta a tale ricorso sarà definitiva, e il Consiglio dovrà inviare una comunicazione scritta al Consigliere accusato, o membro del Comitato Esecutivo o Chair di Comitato, che indica l'azione intrapresa e la data da cui ne decorrono gli effetti.

-
- h. Se il Consiglio di Indirizzo decide rimuovere dall'incarico il Consigliere, o membro del Comitato Esecutivo o Chair di Comitato, il Consiglio di Indirizzo delibera senza l'ulteriore partecipazione del membro del Consiglio accusato, se tale.

VI. MODIFICA E RIESAME

Qualora si presenti la necessità di aggiornare il Codice Etico e di Condotta e la Policy per il Conflitto di Interessi per il Consiglio di Indirizzo, i Membri del Comitato Esecutivo, i Funzionari e i Chair dei Comitati, il Consiglio di Indirizzo nomina una commissione (composta da rappresentanti di almeno quattro soci), il cui incarico è di identificare una revisione per adozione da parte del Consiglio di indirizzo stesso. Come necessario la commissione nominata si interfacerà con il Collegio dei Sindaci Revisori e/o con un notaio prima di formulare una raccomandazione per approvazione al Consiglio di indirizzo.

VII. DICHIARAZIONE ASSERTIVA

Successivamente all'elezione o nomina nel prendere parte di un organo di GBC Italia, tutti i Membri devono sottoscrivere una dichiarazione assertiva nella forma indicata di seguito come previsto da questo Codice. Gli stessi membri dovranno riferire a GBC Italia qualunque cambiamento rispetto a questa dichiarazione. Successivamente, i membri devono rendere noti, secondo la policy per il Conflitto di Interessi di questo Codice, l'oggetto del conflitto di interesse o del pregiudizio, che sarà soggetto di discussione secondo l'ordine del giorno dell'incontro.



BUILD BETTER, LIVE BETTER.